

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 286

45° anno

22 novembre 2002

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
2002/C 286/01	Regolamento interno dell'Eurojust .....	1
<hr/>		
I <i>Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
2002/C 286/02	Tassi di cambio dell'euro .....	8
2002/C 286/03	Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/29.373 — Visa International — Commissione interbancaria multilaterale [a norma dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] <sup>(1)</sup> .....	9
2002/C 286/04	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari .....	10
2002/C 286/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	13
2002/C 286/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3007 — E.ON/TXU Europe Group) <sup>(1)</sup> .....	16
2002/C 286/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2857 — ECS/IEH) <sup>(1)</sup> .....	17
2002/C 286/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	18

IT

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

2002/C 286/09	Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol .....	19
2002/C 286/10	Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol .....	20

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'EUROJUST <sup>(1)</sup>

(2002/C 286/01)

### PREAMBOLO

#### TITOLO I — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

##### CAPO I — IL COLLEGIO

- Articolo 1. Composizione e funzionamento del collegio
- Articolo 2. Funzioni del collegio
- Articolo 3. Elezione del presidente e dei vicepresidenti
- Articolo 4. Funzioni del presidente
- Articolo 5. Funzioni dei vicepresidenti
- Articolo 6. Comitati
- Articolo 7. Ruolo del segretario del collegio
- Articolo 8. Riunioni del collegio
- Articolo 10. Presenza alle riunioni
- Articolo 11. Processo verbale delle riunioni

##### CAPO II — MEMBRI NAZIONALI

- Articolo 12. Statuto dei membri nazionali
- Articolo 13. Informazioni da parte dei membri nazionali

#### TITOLO II — REGOLE DI FUNZIONAMENTO

- Articolo 14. Attività operativa
- Articolo 15. Attività del collegio [livello I]
- Articolo 16. Attività dei membri [livello II]
- Articolo 17. Riunioni speciali di coordinamento [livello III]
- Articolo 18. Esercizio dei poteri a norma degli articoli 6 e 7 della decisione
- Articolo 19. Partecipazione di altri soggetti

#### TITOLO III — RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI CREATI DAI TRATTATI O IN BASE AD ESSI

- Articolo 20. Parlamento europeo
- Articolo 21. Commissione europea
- Articolo 22. Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Articolo 23. Europol

#### TITOLO IV — REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL PERSONALE

- Articolo 24. Direttore amministrativo
- Articolo 25. Personale dell'Eurojust

#### TITOLO V — DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI <sup>(2)</sup>

- Articolo 26. Dati personali

#### TITOLO VI — ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 27. Revisione del regolamento interno
- Articolo 28. Entrata in vigore

<sup>(1)</sup> Regolamento interno adottato all'unanimità dal Collegio dell'Eurojust nella riunione del 30 maggio 2002 e approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002.

<sup>(2)</sup> Queste disposizioni saranno adottate in un secondo tempo e presentate al Consiglio per approvazione (articolo 10, paragrafo 2).

IL COLLEGIO DELL'EUROJUST,

Articolo 3

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 <sup>(1)</sup> in appresso denominata «la decisione», che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare l'articolo 10,

rilevando che il presente regolamento interno sarà integrato riguardo alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali previa consultazione dell'autorità di controllo comune,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

## TITOLO I

### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

#### CAPO I

#### Il collegio

##### Articolo 1

#### Composizione e funzionamento del collegio

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 28, paragrafo 1 della decisione:

- 1) Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.
- 2) Il collegio è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust.

##### Articolo 2

#### Funzioni del collegio

Il collegio, quale organo responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust, nello svolgimento delle sue funzioni che gli attribuisce la decisione:

- 1) decide l'istituzione di comitati ad hoc conformemente all'articolo 6 e designa i relativi membri al suo interno;
- 2) approva l'invito a presentare candidature per il posto di direttore amministrativo e designa il comitato di selezione al suo interno;
- 3) nomina il controllore finanziario dell'Eurojust a maggioranza di due terzi;
- 4) nomina il revisore interno dell'Eurojust a maggioranza di due terzi;
- 5) agisce secondo le altre disposizioni del presente regolamento interno.

#### Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri. L'esito dell'elezione è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

2. Il collegio elegge il presidente a maggioranza di due terzi del collegio espressa a scrutinio segreto dai membri nazionali. I membri nazionali che desiderano essere eletti presentano la loro candidatura scritta al collegio prima della riunione in cui si svolge l'elezione.

3. Se nessuno dei membri ottiene la maggioranza richiesta nel primo turno di votazione, si procede immediatamente a un secondo turno per eleggere a maggioranza di due terzi del collegio uno dei due o, a parità di voti ottenuti, più membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. Se non è raggiunta la maggioranza di due terzi del collegio, si procede immediatamente ad un terzo scrutinio per eleggere a maggioranza semplice uno dei membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel secondo turno. Se nessun membro ottiene la maggioranza nel terzo turno, si considera eletto quello che tra i membri a parità di voti ha la maggiore anzianità di servizio.

4. Il collegio può invitare una persona delle istituzioni dell'Unione europea ad assistere all'elezione in qualità di osservatore.

5. Una volta eletto il presidente, il collegio elegge i vicepresidenti, sempre a scrutinio segreto. Sono eletti i due membri che ottengono il maggior numero di voti. L'elezione dei vicepresidenti è disciplinata per il resto dalle stesse norme applicabili all'elezione del presidente.

6. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta per ciascuna funzione. Una volta scaduto, il collegio procede a nuove elezioni secondo la procedura di cui ai paragrafi precedenti. Nel frattempo, il presidente e i vicepresidenti continuano a esercitare le rispettive funzioni fino alla nomina dei loro successori e all'approvazione da parte del Consiglio.

7. Qualora un membro nazionale che ricopre la carica di presidente o vicepresidente sia sostituito da uno Stato membro in corso di mandato o in caso di dimissioni o decesso di un presidente o vicepresidente si procede ad elezioni secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 5.

##### Articolo 4

#### Funzioni del presidente

1. Il presidente esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla decisione e dal presente regolamento interno, a nome del collegio e sotto la sua autorità.

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

2. Il presidente rappresenta l'Eurojust. Quando l'Eurojust agisce collegialmente, ne firma tutte le comunicazioni ufficiali a nome del collegio. Il suo potere di firma a nome del collegio in materia finanziaria è disciplinato dal regolamento finanziario.

3. Il presidente convoca e presiede le riunioni del collegio, determina luogo, data e ora delle riunioni, elabora l'ordine del giorno provvisorio, apre e chiude le riunioni, dirige le discussioni e controlla l'esecuzione delle decisioni adottate. Tutte le questioni importanti necessarie all'organizzazione e al funzionamento dell'Eurojust devono figurare nell'ordine del giorno del collegio. Il presidente e il direttore amministrativo provvedono affinché il collegio sia tenuto al corrente di tutte le questioni suscettibili di interessarlo.

4. Il presidente guida i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo.

5. In assenza del presidente e dei vicepresidenti, le funzioni del presidente sono esercitate dal membro dell'Eurojust con la maggiore anzianità di servizio.

#### Articolo 5

##### **Funzioni dei vicepresidenti**

1. I vicepresidenti sostituiscono il presidente, in ordine di anzianità di servizio quale membro dell'Eurojust, in caso di vacanza, assenza o malattia. I vicepresidenti assistono il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I vicepresidenti svolgono le funzioni che sono loro affidate dal presidente. Il presidente informa e, ove la questione sia importante, consulta il collegio in merito alla ripartizione delle funzioni tra i vicepresidenti.

3. I vicepresidenti si sostituiscono reciprocamente in caso di vacanza, assenza o malattia.

#### Articolo 6

##### **Comitati**

1. Il collegio può istituire comitati ad hoc, nominarne i presidenti e i membri a maggioranza di due terzi del collegio e designare i loro membri per qualsiasi questione riguardante la preparazione di decisioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Eurojust.

2. I comitati così istituiti riferiscono al collegio sui loro lavori.

3. Il collegio può decidere, salvo se la decisione prevede espressamente che un dato compito sia svolto dal collegio, di delegare i suoi poteri ad uno di tali comitati. In tal caso, la decisione di delega deve specificare con esattezza i compiti delegati e gli obblighi di relazione al collegio.

4. Il segretario del collegio o il direttore amministrativo o qualsiasi altra persona da esso designata in consultazione con il presidente funge anche da segretario di tali comitati, le cui riunioni sono convocate dal presidente del comitato con almeno due giorni di anticipo.

#### Articolo 7

##### **Ruolo del segretario del collegio**

1. Il collegio può decidere che è necessario avere un segretario appositamente scelto tra i membri del personale dell'Eurojust. Il direttore amministrativo e il presidente si consultano strettamente sulla scelta del segretario del collegio. Il segretario presenzia alle riunioni del collegio e redige il relativo verbale.

2. Il segretario opera a stretto contatto con il presidente del collegio sotto l'autorità del direttore amministrativo.

3. Il segretario deve soddisfare i requisiti stabiliti dal collegio secondo i seguenti criteri:

- a) idoneità a svolgere la funzione;
- b) livello amministrativo fissato dal collegio;
- c) disponibilità ad esercitare la funzione.

4. Il segretario assiste il presidente nei suoi compiti amministrativi connessi con il collegio e tiene il registro dei verbali delle riunioni del collegio e dei comitati ad hoc.

#### Articolo 8

##### **Riunioni del collegio**

1. Salvo decisione contraria, il collegio tiene almeno una riunione ordinaria a settimana.

2. Le riunioni del collegio non sono pubbliche e le discussioni sono riservate.

3. Se opportuno, il presidente può convocare una riunione straordinaria di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri nazionali.

4. Il presidente del collegio predispone, per ciascuna riunione, l'ordine del giorno provvisorio che è inviato dal segretario a tutti gli altri membri del collegio almeno tre giorni prima dell'inizio della riunione. Quando è convocata una riunione straordinaria, l'ordine del giorno viene inviato 24 ore prima della riunione.

5. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti richiesti dai membri nazionali prima della convocazione della riunione e qualsiasi altro punto ritenuto opportuno dal presidente o dal direttore amministrativo.

6. Il collegio approva l'ordine del giorno in apertura di ogni riunione. Le questioni urgenti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio possono esservi inserite e sottoposte a discussione e votazione con l'accordo del collegio; tuttavia, se sorge una questione sulla quale prendere una decisione che richieda una votazione, il presidente consulta se possibile i membri assenti con qualsiasi mezzo. Se tale consultazione ha avuto luogo, il parere del membro assente viene preso in considerazione.

7. Il voto viene espresso per alzata di mano; se questa procedura è contestata si ricorre all'appello nominale. Nelle decisioni o negli accordi adottati dal collegio non viene indicata la ripartizione dei voti. I pareri espressi dalla minoranza sono inseriti nel verbale della riunione su richiesta dei membri nazionali ma restano riservati.

8. Il collegio decide sull'opportunità di trattare le questioni di cui è adito, tenendo conto di tutte le circostanze. Se il collegio decide, a maggioranza di due terzi, di non trattare un determinato caso, lo fa prendendo in considerazione le pertinenti priorità fissate, e qualora sorgano difficoltà pratiche, Eurojust può discutere tali questioni con le autorità competenti degli Stati membri richiedenti per trovare il modo di trattare sollecitamente la questione.

#### Articolo 9

##### Quorum e votazione

1. Il presidente organizza il lavoro del collegio in modo da consentire a tutti i membri del collegio di essere presenti, in particolare quando devono essere prese decisioni importanti; se, tuttavia, non tutti i membri possono essere presenti, il quorum è costituito dai due terzi dei membri del collegio. In mancanza del quorum, il presidente prosegue la riunione senza registrare alcuna decisione formale. Le decisioni provvisorie sono confermate nella riunione successiva in cui vi sia il quorum.

2. Il collegio può votare su una questione solo quando il presidente ritiene che essa sia stata sufficientemente esaminata.

3. Le decisioni per le quali la decisione e il presente regolamento interno non richiedono l'unanimità o la maggioranza di due terzi sono adottate a maggioranza semplice del collegio.

4. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, qualsiasi accordo ai sensi della decisione che richieda l'approvazione del Consiglio è adottato a maggioranza di due terzi del collegio.

#### Articolo 10

##### Presenza alle riunioni

1. Gli assistenti dei membri nazionali possono presenziare alle riunioni del collegio. Quando vi sostituiscono un membro nazionale, partecipano in qualità di membri con pieno diritto di voto. Il presidente o il collegio possono decidere di limitare le riunioni ai membri con diritto di voto.

2. Previa consultazione del collegio, il presidente può permettere a persone particolarmente qualificate sui temi da discutere di intervenire su punti specifici dell'ordine del giorno.

3. I rappresentanti della Commissione, compreso l'OLAF, dell'Europol, o di altre istituzioni ed organismi e i punti di contatto della Rete giudiziaria europea possono presenziare alle riunioni del collegio su invito del presidente e alle condizioni previste dalla decisione e dal presente regolamento interno. Per quanto concerne le riunioni operative, la loro partecipazione è disciplinata dagli articoli da 15 a 19. Se le riunioni non riguardano questioni operative, non vengono scambiate informazioni operative nelle riunioni alle quali essi partecipano. Fatto salvo l'articolo 19, in tali riunioni non possono essere trattate questioni operative.

#### Articolo 11

##### Verbale di riunione

1. Il segretario del collegio redige il verbale di ogni riunione. Il verbale, che in linea di principio deve essere finalizzato entro due giorni dalla riunione, contiene almeno le seguenti informazioni:

- i nomi dei partecipanti,
- una relazione sulle discussioni,
- le decisioni adottate dal collegio.

2. Il presidente invia un progetto di verbale ai membri nazionali per approvazione da parte del collegio.

3. Una volta approvato dal collegio, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e inserito nel registro tenuto da quest'ultimo.

#### CAPO II

##### Membri nazionali

#### Articolo 12

##### Statuto dei membri nazionali

1. Ciascun membro nazionale informa il presidente e gli altri membri nazionali del suo mandato e dei poteri giudiziari conferitigli sul territorio del proprio Stato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, e delle relative modifiche. Al riguardo il presidente redige ed aggiorna periodicamente un documento in cui sono precisati il mandato, i poteri giudiziari e le prerogative che gli Stati membri hanno conferito ai rispettivi membri nazionali per agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere. Il presidente mette detto documento a disposizione dei membri nazionali.

2. Il membro nazionale che si è messo in contatto con autorità di uno Stato diverso dal suo Stato d'origine ne informa senza indugio il membro nazionale di detto Stato precisando la natura dei contatti.

*Articolo 13***Informazione da parte dei membri nazionali**

1. I membri nazionali informano a grandi linee il collegio di qualsiasi questione che potrebbe essere di competenza dell'Eurojust, in particolare quando essa potrebbe avere un'incidenza sul piano dell'Unione europea o interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati.

2. In caso di controversia che coinvolga uno o più membri nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, i membri nazionali interessati possono informarne il Presidente, il quale può convocare una riunione urgente del collegio per esaminare la questione.

**TITOLO II****REGOLE DI FUNZIONAMENTO***Articolo 14***Attività operativa**

L'Eurojust assolve le proprie funzioni operative in conformità delle disposizioni che seguono.

*Articolo 15***Attività operativa del collegio [livello I]**

1. In apertura delle riunioni del collegio il presidente o il membro nazionale interessato può proporre che il collegio tratti una data questione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7 della decisione. Al riguardo il presidente o il membro nazionale interessato informa il collegio degli Stati interessati e motiva l'inserimento della questione in uno degli ambiti di competenza elencati nell'articolo 4 della decisione.

2. L'Eurojust registra tutte le questioni di cui è adita.

3. Il collegio decide sull'opportunità di trattare la questione.

4. Il collegio esamina almeno una volta al mese la situazione delle questioni che tratta. I membri nazionali coinvolti riferiscono al collegio sulla situazione di tali questioni e ne chiedono eventualmente la chiusura.

5. Il collegio, quando decide di trattare una questione o successivamente, può disporre, su proposta dei membri nazionali coinvolti, la convocazione di una riunione di coordinamento al secondo livello operativo ai sensi dell'articolo 16. I risultati di tali riunioni sono riferiti a grandi linee al collegio.

*Articolo 16***Attività operativa dei membri [livello II]**

1. Riunioni operative dei membri nazionali sono convocate, se necessario, quando due o più membri nazionali agiscono in

conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione o quando il collegio dispone la convocazione di una riunione di coordinamento al secondo livello a norma dell'articolo 15, paragrafo 5.

2. Possono presenziare alle riunioni i membri nazionali coinvolti nel caso, i loro assistenti, ove opportuno, e il segretario del collegio, o qualsiasi altra persona designata dal presidente e approvata dai membri interessati che abbia il necessario nulla osta di sicurezza, il quale redige il verbale della riunione. Un membro nazionale interessato al caso può assistere alla riunione previo consenso dei membri nazionali coinvolti.

3. Le questioni che richiedono una decisione del collegio sono demandate a quest'ultimo, conformemente alla decisione.

*Articolo 17***Riunioni speciali di coordinamento [livello III]**

1. Il collegio può disporre, su proposta di uno o più membri nazionali interessati, la convocazione di una riunione speciale di coordinamento, che è condotta in conformità del paragrafo 2.

2. Possono presenziare alle riunioni al terzo livello i membri nazionali interessati, i loro assistenti, se del caso, le competenti autorità nazionali degli Stati membri interessati e il segretario del collegio, o qualsiasi altra persona designata dal presidente previa approvazione dei membri nazionali interessati, il quale redige il verbale della riunione.

*Articolo 18***Esercizio dei poteri di cui agli articoli 6 e 7 della decisione**

1. Il presidente assicura che vengano procedure per l'istituzione e la tenuta di un registro per annotare l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 6 e 7 della decisione.

2. Il membro nazionale che esercita il potere di formulare una richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della decisione presenta la richiesta per iscritto. Egli trasmette altresì copia scritta della richiesta al presidente e al membro nazionale di ciascuno Stato membro interessato.

3. Il collegio, nell'esercizio del potere di formulare una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della decisione, presenta la richiesta per iscritto. Il presidente trasmette altresì copia scritta della richiesta al membro nazionale di ciascuno Stato membro interessato.

4. Il presidente assicura che, a seguito di una richiesta formulata dal collegio ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della decisione, tutte le risposte date dalle autorità competenti degli Stati membri e comunicate all'Eurojust a norma dell'articolo 8 della decisione siano conservate nel registro.

5. Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni tra l'Eurojust e le autorità competenti degli Stati membri avvengono per il tramite del membro nazionale interessato.

*Articolo 19***Partecipazione di altri soggetti**

1. La partecipazione dell'Europol a riunioni operative è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo concluso a norma dell'articolo 26 della decisione.
2. I punti di contatto della Rete giudiziaria europea e i magistrati di collegamento partecipano alle riunioni operative a qualsiasi livello su invito del presidente previa consultazione del collegio su richiesta dei membri interessati. I punti di contatto designati dalla Rete giudiziaria europea sono invitati periodicamente presso il collegio per esprimere le loro opinioni, condividere esperienze o discutere questioni d'interesse comune. La Rete giudiziaria europea esprime al collegio le sue opinioni sulle sue esigenze amministrative e di bilancio.
3. La Commissione può, nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione, partecipare a riunioni su invito del presidente previa approvazione dei membri nazionali interessati.
4. I rappresentanti di paesi terzi possono, nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di partecipare alle riunioni su invito del presidente previa approvazione dei membri nazionali interessati.
5. Quando le riunioni operative vertono su casi volti a coordinare indagini e azioni penali in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'OLAF partecipa, per iniziativa dei membri nazionali interessati, su invito del presidente. La partecipazione dell'OLAF a richiesta dello stesso è disciplinata dall'articolo 26, paragrafo 3, della decisione.

**TITOLO III****RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI CREATI DAI TRATTATI O IN BASE AD ESSI***Articolo 20***Parlamento europeo**

L'Eurojust mantiene i necessari canali di comunicazione con il Parlamento europeo conformemente alla decisione.

*Articolo 21***Commissione europea**

1. L'Eurojust, in conformità dell'articolo 11 della decisione, intrattiene relazioni regolari con la Commissione affinché essa possa essere associata ai lavori dell'Eurojust su aspetti inerenti a temi generali, in particolare questioni di bilancio, e ai temi che rientrano nella sua competenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. La Commissione, su invito dell'Eurojust, può esporre al collegio le sue opinioni su questioni che rientrano nella sua competenza a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il collegio, fatte salve le altre modalità pratiche concordate con la Commissione e affinché la Commissione possa formulare raccomandazioni, rendere pareri o proporre al Consiglio le iniziative che reputa appropriate per il miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, informa periodicamente la Commissione dei principali problemi che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha riscontrato nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

3. In linea di principio il collegio invita la Commissione a riunioni periodiche su base mensile per scambi di esperienza e pareri e per mettere in comune informazioni non operative. In tali riunioni si procede ad uno scambio d'informazioni su questioni generali e sulle attività e i progetti dell'Eurojust e della Commissione. L'Eurojust propone alla Commissione un ordine del giorno prima di ciascuna riunione, preferibilmente con una settimana d'anticipo. La Commissione è invitata a contribuire all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è approvato in apertura di riunione, con l'eventuale aggiunta dei punti accettati. Se necessario il collegio invita la Commissione a riunioni straordinarie.

4. L'Eurojust, nel coordinare indagini e azioni penali, valuta in particolare se si pone una questione di competenza della Commissione per la quale il collegio possa richiedere le sue conoscenze specialistiche o uno scambio d'informazioni.

5. La Commissione non ha accesso a dati operativi.

*Articolo 22***Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione, che prevede che l'Eurojust stabilisca e mantenga una stretta cooperazione con l'OLAF:

- 1) Tranne nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 5, l'Eurojust, quando prende l'iniziativa di collaborare con l'OLAF in singoli casi concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità, accerta, tramite i rispettivi membri nazionali, che le autorità nazionali degli Stati membri interessati non si oppongono a detta collaborazione.
- 2) Il collegio, quando l'OLAF chiede di collaborare con l'Eurojust in singoli casi concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità, accerta, tramite i rispettivi membri nazionali, che le autorità nazionali degli Stati membri interessati non si oppongono a detta collaborazione.
- 3) Un memorandum d'intesa può essere definito tra l'Eurojust e la Commissione (OLAF) sulle ulteriori modalità pratiche necessarie, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione, per quanto attiene alla cooperazione tra l'Eurojust e la Commissione (OLAF). Il memorandum contiene le modalità per lo scambio di informazioni con l'OLAF nei casi appropriati a norma della decisione.



*Articolo 23***Europol**

Le relazioni fra l'Eurojust e l'Europol sono disciplinate dalle disposizioni di un accordo che deve essere approvato dal Consiglio a norma dell'articolo 26 della decisione.

**TITOLO IV****DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE***Articolo 24***Il Direttore amministrativo**

1. Il direttore amministrativo propone al collegio tutte le misure necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Eurojust.

2. Un comitato di selezione, composto di tre membri nazionali e, laddove appropriato e previa decisione del collegio, dell'ex direttore amministrativo che non si candida alla rielezione o un'altra persona, sia essa un consulente di gestione o una persona con esperienza specifica nella selezione dei candidati per posti di alto livello, seleziona e sottopone a colloquio i candidati, di cui presenta un elenco al collegio indicando il candidato di cui raccomanda la scelta. Il comitato di selezione può proporre al collegio il modo in cui invitare a presentare candidature e decidere il numero dei candidati da sottoporre a colloquio a seguito di tale invito.

3. I candidati devono essere in possesso dei titoli accademici, delle conoscenze linguistiche e dell'esperienza giuridica, finanziaria e gestionale adeguati all'assolvimento della funzione di direttore amministrativo. Essi devono essere cittadini di uno Stato membro.

4. Il collegio può revocare il direttore amministrativo. Qualsiasi membro dell'Eurojust può avviare la procedura di revoca, motivando l'iniziativa. Il presidente consegna la proposta di revoca al direttore amministrativo affinché egli possa contestargliela entro un termine di 8 giorni. Il presidente riferisce al collegio. La decisione di revoca del direttore amministrativo è adottata alla maggioranza di due terzi del collegio.

*Articolo 25***Personale dell'Eurojust**

1. Il collegio adotta, su proposta del direttore amministrativo, una tabella dell'organico per l'esercizio finanziario in questione.

2. Il personale dell'Eurojust è assunto dal direttore amministrativo in base alla tabella dell'organico o previa decisione specifica del collegio ai sensi dell'articolo 28 della decisione.

3. La posizione del personale dell'Eurojust nella tabella dell'organico è valutata e soggetta all'approvazione del collegio, in funzione della natura e dell'importanza della funzione e tenuto conto delle conoscenze e dell'esperienza richieste.

4. Il direttore amministrativo esercita nei confronti del personale i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le appropriate modalità di attuazione del presente paragrafo.

**TITOLO V****DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***Articolo 26***Dati personali**

Il presente regolamento interno è integrato con una decisione separata sul trattamento e la protezione dei dati personali, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione.

**TITOLO VI****ALTRE DISPOSIZIONI***Articolo 27***Revisione del regolamento interno**

Il presente regolamento interno è modificato secondo la medesima procedura che la decisione prevede per la sua approvazione.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo all'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

21 novembre 2002

(2002/C 286/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0034	LVL	lats lettoni	0,6021
JPY	yen giapponesi	122,75	MTL	lire maltesi	0,4146
DKK	corone danesi	7,4261	PLN	zloty polacchi	3,9535
GBP	sterline inglesi	0,6356	ROL	leu rumeni	33666
SEK	corone svedesi	9,0633	SIT	tolar sloveni	230,15
CHF	franchi svizzeri	1,4687	SKK	corone slovacche	41,419
ISK	corone islandesi	86,26	TRL	lire turche	1586000
NOK	corone norvegesi	7,3155	AUD	dollari australiani	1,7845
BGN	lev bulgari	1,9527	CAD	dollari canadesi	1,5851
CYP	sterline cipriote	0,57212	HKD	dollari di Hong Kong	7,8258
CZK	corone ceche	30,674	NZD	dollari neozelandesi	1,9932
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7733
HUF	fiorini ungheresi	237,53	KRW	won sudcoreani	1208,9
LTL	litas lituani	3,4522	ZAR	rand sudafricani	9,6978

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/29.373 — Visa International —  
Commissione interbancaria multilaterale**

**[a norma dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]**

(2002/C 286/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La proposta di decisione suscita le seguenti osservazioni.

Il presente caso può essere fatto risalire al 31 gennaio 1977, data in cui la società Ibanco Ltd, in seguito ridenominata Visa International Service Association («Visa»), notificò alla Commissione varie norme e regolamenti di disciplina dell'associazione tra Visa e i suoi aderenti, al fine di ottenere un'attestazione negativa, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Nell'aprile 1985 venne inviata una lettera amministrativa di conformità e il caso venne chiuso.

Nel 1992, a seguito di una denuncia, l'indagine venne riaperta e la lettera amministrativa di conformità ritirata. Il 23 maggio 1997 Eurocommerce presentò una denuncia tra l'altro in merito a vari aspetti del sistema di carte di pagamento Visa International, in particolare le commissioni interbancarie. In applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(1)</sup>, il 9 agosto 2001, la Commissione ha adottato una decisione che autorizzava alcune disposizioni delle varie norme Visa. Tale decisione non affrontava la questione della commissione interbancaria. La commissione, denominata commissione interbancaria multilaterale, costituisce l'oggetto della presente decisione.

L'11 ottobre 2000, Visa ha ricevuto una comunicazione delle obiezioni in merito al sistema delle commissioni interbancarie multilaterali intraregionali, a cui ha risposto l'11 dicembre 2000. Il 6 febbraio 2001 ha avuto luogo un'audizione cui hanno partecipato Eurocommerce ed altri terzi interessati. Nel marzo 2001, Visa, Eurocommerce e altri terzi interessati hanno trasmesso ulteriori osservazioni alla Commissione.

Nel giugno 2001, Visa ha adottato una proposta di modifica al suo sistema di commissione interbancaria multilaterale, che è stata trasmessa alla Commissione. L'11 agosto 2001, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione nella quale veniva descritta la pro-

posta di modifica del sistema e nella quale la Commissione manifestava l'intenzione di adottare in via provvisoria una posizione favorevole. Contestualmente i terzi interessati sono stati invitati a inviare i loro commenti.

Il 7 settembre 2001, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2842/98, la Commissione ha inviato una lettera a Eurocommerce con la quale respingeva in via preliminare la denuncia dell'associazione. Successivamente alla proroga dei termini concessa dal consigliere-auditore, il 29 ottobre 2001, Eurocommerce ha risposto alla predetta lettera, dopo aver ottenuto l'accesso ad ulteriori documenti necessari per formulare la sua risposta. L'audizione richiesta non è stata concessa, ma il 5 dicembre 2001 Eurocommerce ha partecipato ad una riunione con i rappresentanti della direzione generale della Concorrenza alla presenza del consigliere-auditore, in occasione della quale ha potuto presentare a voce il proprio punto di vista.

Tenuto conto delle osservazioni formulate da Eurocommerce nella sua risposta e dei commenti trasmessi da terzi interessati in merito alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, la Commissione ha riaperto le discussioni con Visa su determinati aspetti della proposta di modifica del sistema di commissione interbancaria multilaterale, discussioni a seguito delle quali, il 5 febbraio 2002, Visa ha presentato ulteriori modifiche e chiarimenti al sistema proposto. A Eurocommerce è stata data un'ulteriore possibilità di trasmettere i suoi commenti.

Alla luce di quanto precede, concludo che il diritto di essere sentito di Visa, in qualità di destinataria della presente decisione, di Eurocommerce e di altri terzi interessati è stato pienamente rispettato.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Karen WILLIAMS

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 10.11.2001, pag. 24.

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(2002/C 286/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ( )

**N. nazionale del fascicolo: 13/2001**

**1. Servizio competente dello Stato membro**

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Telefono (39) 06 481 99 68

Fax (39) 06 420 131 26

E-mail: qualità@politicheagricole.it

**2. Associazione richiedente**

2.1. Nome: Associazione regionale produttori olivicoli — ARPO

2.2. Indirizzo: Via Emilia, 106, I-47900 Rimini

2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

**3. Tipo di prodotto:** Classe 1.5 — Grassi — Olio extravergine di oliva.

**4. Descrizione del disciplinare**

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** Colline di Romagna.

4.2. **Descrizione:** olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo oro,
- odore: di frutta di oliva medio talvolta intenso,
- sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o piccante,
- punteggio al panel test:  $\geq 7$ ,
- acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio,
- numero perossidi:  $\leq 12$  meq O<sub>2</sub>/kg,
- acido oleico:  $\geq 72$  %,
- tocoferoli:  $\geq 70$  mg/kg.

4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione, trasformazione delle olive e di confezionamento dell'olio destinata all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva Colline di Romagna, comprende parte dei territori delle province di Rimini e di Forlì — Cesena, situati nella regione Emilia-Romagna, delimitati nel disciplinare di produzione.

4.4. **Prova dell'origine:** A partire dall'età Villanoviana fino al Medio Evo e oltre fino all'inizio del '900, numerose sono le fonti archivistiche, ecclesiastiche e notarili che testimoniano la presenza dell'olivo nel territorio collinare romagnolo e l'importanza dell'olio d'oliva nell'economia rurale della Romagna.

All'inizio del secolo, l'estrazione dell'olio dalle olive è esercitata nella provincia in 22 comuni e le olive sottoposte ai frantoi sono tutte raccolte nella provincia stessa. In quegli anni viene prestata alla coltura dell'olivo una particolare attenzione, come si evidenzia dalla stampa dell'opuscolo «Ulivo e olio» avvenuta a Rimini nel 1901. Nei primi anni del secolo anche la Rivista agraria romagnola cura una rubrica che periodicamente produce informazioni e consigli in merito all'olivicultura. La coltura, in effetti, gode di particolari condizioni microclimatiche che, unitamente ad appropriate pratiche agronomiche, determinano la produzione di un olio di particolare pregio, in grado di distinguersi per le sue caratteristiche chimiche ed organolettiche.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Colline di Romagna», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, denunciando annualmente il quantitativo di olive prodotte con l'indicazione dell'impianto di molitura e di imbottigliamento.

4.5. **Metodo di ottenimento:** L'olio extravergine di oliva Colline di Romagna è ottenuto dalle varietà di olivo presenti negli oliveti nelle seguenti percentuali: Correggiolo, nella misura minima del 60 %, Leccino nella misura massima del 40 %. Possono essere presenti anche varietà minori, quali Pendolino, Moraiole e Rossina, in una misura massima del 10 % negli oliveti.

La difesa dalle erbe infestanti e dai principali parassiti dell'olivo è attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della regione Emilia-Romagna.

L'epoca di raccolta delle olive è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno, la raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. L'impiego di prodotti di abscissione è vietato. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive avviene in contenitori rigidi, di materiale inerte, che assicurano una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione delle olive deve essere effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro è fissata in 7 000 kg nel caso di oliveti specializzati e in 60 kg nel caso di piante sparse. L'estrazione dell'olio avviene unicamente con processi meccanici e fisici presso gli impianti di molitura (frantoi) presenti in zona e previo defogliazione e lavaggio delle olive. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18 %. La temperatura della pasta di olive, durante le operazioni di trasformazione delle olive in olio, non deve superare i 27 °C. La pratica del «ripasso» ed il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica, quale coadiuvante nelle operazioni di estrazione, sono vietate.

4.6. **Legame:** I fattori naturali sono rappresentati sia dalle caratteristiche pedologiche dei terreni sia soprattutto dalle particolari condizioni microclimatiche che influenzano direttamente le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio legate ad una raccolta anticipata delle olive, rispetto alla loro piena maturazione, che garantisce una potenziale elevata qualità dell'olio. I terreni sono generalmente di medio impasto, tendenti all'argilloso, con elevato tenore in calcare, ben strutturati, in modo da favorire lo sviluppo degli olivi. Le condizioni microclimatiche, riferibili in particolare alla piovosità, concentrata nel periodo primaverile ed autunnale, unitamente alle basse temperature medie annue, che limitano lo sviluppo vegetativo delle piante al solo periodo aprile-ottobre, determinano una maturazione graduale e tardiva delle drupe con una conseguente elevata qualità chimica ed organolettica dell'olio ottenuto. I fattori umani trovano la massima espressione nello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali, che si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a preservare la pianta dell'olivo sul territorio.

L'olivicoltura è ampiamente diffusa in tutta la provincia di Rimini ove predilige i territori collinari a ridosso dell'area costiera e si estende in provincia di Forlì-Cesena nelle aree di media e bassa collina. In questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, diventando un importante elemento del paesaggio rurale.

La varietà «Correggiolo» rappresenta la pianta più diffusa sul territorio e imprime le caratteristiche di tipicità all'olio prodotto. Tale varietà, inoltre, mostra buona capacità di resistenza al freddo ed una maturazione tardiva e scalare delle drupe che assicura, unitamente alle condizioni pedoclimatiche del territorio, la produzione di un olio tipico con caratteristiche di pregio.

#### 4.7. **Struttura di controllo**

Nome: Cermet — Certificazione e ricerca per la qualità

Indirizzo: Via Aldo Moro, 22, I-40068 San Lazzaro di Savena — Bologna

- 4.8. **Etichettatura:** L'olio extravergine di oliva Colline di Romagna deve essere immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 — 0,25 — 0,50 — 0,75 — 1,00 — 3,00 — 5,00.

Il nome della denominazione di origine protetta Colline di Romagna deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio. È vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di produzione.

#### 4.9. **Condizioni nazionali:** —

N. CE IT/00211/2001.10.12.

**Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 8 luglio 2002.

---

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

(2002/C 286/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**N. dell'aiuto:** XT 04/01

possibilità supplementari nell'ambito della loro impresa e sul mercato del lavoro in generale.

**Stato membro:** Repubblica federale di Germania

Grazie all'aiuto, le imprese che a causa di trasformazioni strutturali hanno bisogno che i loro dipendenti dispongano di qualifiche diverse, devono essere in grado di preparare i dipendenti alle nuove esigenze.

**Regione:** Renania Palatinato

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Offensiva per le trasformazioni strutturali — Programma del ministero per il Lavoro, gli affari sociali e la sanità del Land Renania Palatinato (azioni di qualificazione nelle imprese della Renania Palatinato)

Per soddisfare l'obiettivo di condizioni di vita omogenee, l'aiuto deve favorire in particolare l'occupazione nelle regioni strutturalmente deboli del Land. A tale scopo, le imprese che si installano in queste regioni o che prevedono di aumentarvi il proprio personale ma che non riescono a trovare sul mercato del lavoro regionale personale sufficientemente qualificato, devono ottenere un aiuto per le azioni di qualificazione a favore di questi nuovi lavoratori dopo la firma del contratto di lavoro.

**Base giuridica:** Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen

A tale scopo si può ricorrere ad azioni di formazione di carattere sia generale che specifico, valutando caso per caso

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Si ritiene che l'applicazione del regime di aiuti richieda una dotazione annua dell'ordine di 2 milioni di DEM (1 022 583,76 EUR)

**Settore (o settori) economico interessato:** Il regime di aiuti si applica a tutti i settori economici in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001

**Intensità massima dell'aiuto:** Formazione specifica nelle grandi imprese: 25 % dei costi ammissibili.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Formazione specifica nelle piccole e medie imprese: 35 % dei costi ammissibili.

Landesamt für Soziales  
Jugend und Versorgung  
Referat 63  
Rheinallee 97—101  
D-55118 Mainz

Formazione generale nelle grandi imprese: 50 % dei costi ammissibili.

Formazione generale nelle piccole e medie imprese: 70 % dei costi ammissibili.

Una maggiorazione del 10 % delle intensità massime di cui sopra è possibile per le azioni di formazione a favore di lavoratori svantaggiati

**N. dell'aiuto:** XT 65/01

**Stato membro:** Italia

**Data di applicazione:** Gli aiuti possono essere concessi a titolo del regime a partire dal 1° maggio 2001

**Regione:** Provincia autonoma di Trento

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** Il regime di aiuti scade il 31 dicembre 2006. Gli aiuti alle azioni nel quadro del regime devono terminare entro il 30 giugno 2007

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Criteri e procedure di finanziamento di ipotesi di intervento formativo rientranti nella tipologia a cofinanziamento del Fondo sociale europeo «Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI» (misura D1) del programma operativo P.A.T. — obiettivo 3 – Fondo sociale europeo 2000-2006

**Obiettivo dell'aiuto:** L'aiuto alle azioni di qualificazione nelle imprese deve dare ai lavoratori minacciati dalla disoccupazione

**Base giuridica:** Deliberazione della giunta provinciale n. 2920 d.d. 9.11.2001 avente ad oggetto: Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti rientranti nella Misura D1 del FSE — «Sviluppo delle formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI» la quale da applicazione alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II D.P.G. 33-51/Leg. d.d. 27.12.2000 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 04/I-II del 23.1.2001) sottoposte ad una clausola sospensiva dell'efficacia e alle disposizioni della deliberazione della giunta provinciale n. 527 d.d. 9.3.2001

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** 2 764 200,00 EUR per l'anno 2001 7 745 000,00 EUR per l'anno 2002

**Intensità massima dell'aiuto:**

Formazione specifica per grandi imprese: intensità non superiore al 25 %.

Formazione specifica per PMI: intensità non superiore al 35 %.

Formazione generale per grandi imprese: intensità non superiore al 50 %.

Formazione generale per PMI: intensità non superiore al 70 %.

Le suddette percentuali sono maggiorate di 10 punti percentuali, qualora i destinatari della formazione siano soggetti disabili, immigrati, soggetti poco qualificati in quanto privi di titolo di studio o di qualificazione adeguati, provenienti da stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale

**Data di applicazione:** 20 novembre 2001

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** 31 dicembre 2002

**Obiettivo dell'aiuto:** Gli aiuti riguarderanno sia formazione generale che specifica.

Per quanto riguarda la definizione di formazione a carattere generale, si è adottato lo stesso testo di regolamento (CE) 68/2001, del 12 gennaio 2001, in quanto lo si ritiene adeguatamente chiaro ed esaustivo: «Per formazione generale si intende la formazione che comporta insegnamenti che non sono applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente»

**Settore (o settori) economico interessato:** Tutti i settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Provincia autonoma di Trento — Servizio addestramento e formazione professionale  
Via Gilli, 3  
I-38100 Trento

**Altre informazioni:** Trattandosi di un regime di aiuti, non è possibile fornire una descrizione del contenuto del progetto a riprova della rispondenza dello stesso alla definizione di formazione generale.

La procedura di controllo ex ante prevista dalla scrivente Provincia, a garanzia che la più alta intensità di finanziamento venga attribuita solo ai progetti inerenti formazione generale, prevede:

- la dichiarazione del beneficiario, all'atto della presentazione del progetto, del contenuto di formazione generale o specifico dello stesso,
- la valutazione ex ante da parte di una commissione (come previsto dal punto 5) del dispositivo della deliberazione della giunta provinciale n. 2920 d.d. 9/11/01) del carattere di formazione specifica o generale dei singoli progetti; l'esito di tale valutazione viene trasposto su di una griglia di valutazione sottoscritta dagli esperti e riportato nel verbale della seduta della commissione,
- acquisita la valutazione di cui alla linea precedente, la Provincia determina l'intensità di finanziamento da attribuire ad ogni singolo progetto,
- la Provincia adotta quindi l'atto di finanziamento dei progetti nel quale viene anche riportata la valutazione espressa dalla commissione relativamente al carattere della formazione (generale e specifica) di ciascuno di essi,
- la Provincia rende noto ai singoli beneficiari nella lettera di ammissione al contributo l'esito della valutazione compiuta dalla commissione e quindi l'intensità di finanziamento loro assegnata.

Si fa inoltre presente che tale commissione è composta da:

- 3 esperti in materia di formazione e valutazione delle azioni formative, esterni alla Provincia (tutti docenti universitari particolarmente qualificati),
- 1 funzionario della Provincia nominato dalla giunta provinciale

**N. dell'aiuto:** XT 68/01

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Provincia autonoma di Trento



**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Procedure e criteri di attuazione delle azioni formative rivolte a lavoratori occupati in attuazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e riferibili alla gestione dei fondi di cui al decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno 2001 n. 167

**Base giuridica:** Deliberazione della giunta provinciale n. 3106 d.d. 23 novembre 2001 in attuazione del decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 6 giugno 2001 n. 167 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22.6.2001 serie generale n. 143)

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Quota assegnata dallo Stato alla Provincia: 902 036 000 ITL pari a 465 862,72 EUR per l'anno 2001

**Intensità massima dell'aiuto:**

Formazione specifica per grandi imprese: intensità non superiore al 25 %.

Formazione specifica per PMI: intensità non superiore al 35 %.

Formazione generale per grandi imprese: intensità non superiore al 50 %.

Formazione generale per PMI: intensità non superiore al 70 %.

Le suddette percentuali sono maggiorate di 10 punti percentuali, qualora i destinatari della formazione siano soggetti disabili, immigrati, soggetti poco qualificati in quanto privi di titolo di studio o di qualificazione adeguati, provenienti da stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale

**Data di applicazione:** 12 dicembre 2001

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** 31 dicembre 2001

**Obiettivo dell'aiuto:** Gli aiuti riguarderanno sia formazione generale che specifica.

Per quanto riguarda la definizione di formazione a carattere generale, si è adottato lo stesso testo del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 in quanto lo si ritiene adeguatamente chiaro ed esaustivo: «Per formazione generale si intende la formazione che comporta insegnamenti che non sono applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente».

**Settore (o settori) economico interessato:** Tutti i settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Provincia autonoma di Trento — Servizio addestramento e formazione professionale  
Via Gilli, 3  
I-38100 Trento

**Altre informazioni:** Trattandosi di un regime di aiuti, non è possibile fornire una descrizione del contenuto del progetto a riprova della rispondenza dello stesso alla definizione di formazione generale.

La procedura di controllo ex ante prevista dalla scrivente Provincia, a garanzia che la più alta intensità di finanziamento venga attribuita solo ai progetti inerenti formazione generale, prevede:

- la dichiarazione del beneficiario, all'atto della presentazione del progetto, del contenuto di formazione generale o specifico dello stesso,
- la valutazione ex ante da parte di una commissione (come previsto dal punto 5) del dispositivo della deliberazione della giunta provinciale n. 3106 d.d. 23 novembre 2001) del carattere di formazione specifica o generale dei singoli progetti; l'esito di tale valutazione viene trasposto su di una griglia di valutazione sottoscritta dagli esperti e riportato nel verbale della seduta della commissione,
- acquisita la valutazione di cui alla linea precedente, la Provincia determina l'intensità di finanziamento da attribuire ad ogni singolo progetto,
- la Provincia adotta quindi l'atto di finanziamento dei progetti nel quale viene anche riportata la valutazione espressa dalla commissione relativamente al carattere della formazione (generale e specifica) di ciascuno di essi,
- la Provincia rende noto ai singoli beneficiari nella lettera di ammissione al contributo l'esito della valutazione compiuta dalla commissione e quindi l'intensità di finanziamento loro assegnata.

Si fa presente inoltre che tale commissione è composta da:

- 3 esperti in materia di formazione e valutazione delle azioni formative, esterni alla Provincia (tutti docenti universitari particolarmente qualificati),
- 1 funzionario della Provincia nominato dalla giunta provinciale

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3007 — E.ON/TXU Europe Group)**

(2002/C 286/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 15 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa inglese Powergen UK plc («Powergen») appartenente al gruppo tedesco E.ON acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo di parte dell'impresa inglese TXU Europe «TXU-E», UK), appartenente al gruppo americano TXU Corp group mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Powergen: generazione, distribuzione e fornitura di elettricità e fornitura di gas,

— TXU-E: generazione e fornitura di elettricità e fornitura di gas.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3007 — E.ON/TXU Europe Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.2857 — ECS/IEH)**

(2002/C 286/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 12 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa belga Electrabel Customer Solutions SA («ECS»), controllata da Electrabel SA, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo progressivo di parte delle attività di fornitura di energia elettrica dell'impresa belga Intercommunale d'Électricité du Hainaut («IEH») mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— ECS: fornitura di gas ed energia elettrica e di servizi e prodotti collegati,

— IEH: fornitura e distribuzione di energia elettrica.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2857 — ECS/IEH, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 286/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 14 novembre 2002, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Endemol Italia SpA («Endemol»), appartenente al gruppo Telefónica group (Spagna) e Mediatrade SpA («Mediatrade»), appartenente al gruppo Mediaset (Italia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Endemol: produzione di programmi televisivi,
- Mediatrade: produzione di programmi e contenuti televisivi, acquisizione e gestione di diritti televisivi,
- l'impresa comune: produzione di contenuti televisivi ed in particolare di soap opera.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

## II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol**

(2002/C 286/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il progetto predisposto dal consiglio di amministrazione,

considerando quanto segue:

- (1) È auspicabile allineare i livelli di classificazione da applicare nell'ambito dell'Europol, per quanto riguarda le misure di sicurezza da attuare, in modo che corrispondano quanto più possibile ai livelli attualmente applicati all'interno delle istituzioni dell'Unione europea e alle norme internazionali vigenti.
- (2) Spetta al Consiglio adottare all'unanimità adeguate norme in materia di riservatezza delle informazioni raccolte dall'Europol o scambiate nel suo ambito, in applicazione della convenzione Europol ed eventuali modifiche successive,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE ATTO:

*Articolo 1*

L'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol <sup>(2)</sup> è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

«(g) "livello di classificazione", il marchio di sicurezza attribuito a un documento trattato dall'Europol o mediante esso, come previsto all'articolo 8;».

- 2) All'articolo 8, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni cui è stato attribuito il livello di protezione minimo e a cui non è stato attribuito alcun livello di classificazione sono contrassegnate dall'indicazione "non classificato Europol" non destinato alla divulgazione».

- 3) All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I livelli di classificazione Europol saranno denominati "Europol Restricted (Europol riservato)", "Europol Confidential (Europol riservatissimo)", "Europol Secret (Europol segreto)" e "Europol Top Secret (Europol segretissimo)".

"Europol Restricted (Europol riservato)": questa classificazione si applica alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe essere contraria agli interessi di Europol ovvero di uno o più Stati membri.

"Europol Confidential (Europol riservatissimo)": questa classificazione si applica alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi essenziali dell'Europol ovvero di uno o più Stati membri.

"Europol Secret (Europol segreto)": questa classificazione si applica esclusivamente alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe gravemente danneggiare gli interessi essenziali dell'Europol ovvero di uno o più Stati membri.

"Europol Top Secret (Europol segretissimo)": questa classificazione si applica esclusivamente alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe arrecare un pregiudizio eccezionalmente grave agli interessi essenziali dell'Europol ovvero di uno o più Stati membri.

Ad ognuno dei livelli di classificazione Europol corrispondono pacchetti di sicurezza specifici da applicare all'interno dell'Europol. I pacchetti di sicurezza offrono gradi diversi di protezione, a seconda del contenuto delle informazioni e del danno che l'accesso, la diffusione o l'uso non autorizzati di tali informazioni potrebbero arrecare agli interessi dell'Europol o degli Stati membri.

Qualora vengano raggruppate informazioni recanti l'indicazione distintiva che le classifica come protette a diversi livelli, il livello di classificazione da attribuire è pari almeno a quello riferito all'informazione della categoria di protezione più elevata. In ogni caso, a un gruppo di informazioni può essere attribuito un livello di protezione superiore rispetto a quello di ciascuno dei suoi elementi.

La traduzione di documenti recanti l'indicazione distintiva che li classifica come protetti è sottoposta ad una protezione analoga a quella degli originali.»

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, p. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 26 del 30.1.1999, pag. 10.

4) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pacchetti di sicurezza comprendono un insieme di misure tecniche, organizzative e amministrative, come previsto dal manuale di sicurezza.»

5) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'attribuire un livello di classificazione, gli Stati membri tengono conto della classificazione delle informazioni prevista dalle rispettive legislazioni nazionali, della flessibilità operativa necessaria per il corretto funzionamento dell'Europol e del requisito per cui la classificazione delle informazioni di scienza forense dovrebbe costituire l'eccezione, ma per cui, qualora siffatte informazioni debbano essere classificate, dovrebbe essere assegnato loro il livello più basso possibile.»

6) All'articolo 11, paragrafo 3, i termini «1 o 2» sono sostituiti da «Europol Restricted (Europol riservato)» o «Europol Confidential (Europol riservatissimo)».

7) Nell'atto del Consiglio che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol, i termini «livello di sicurezza» o «livelli di sicurezza» sono rispettivamente sostituiti dai termini «livello di classificazione» o «livelli di classificazione».

#### Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il 1° luglio 2003.

#### Articolo 3

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

### Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di un atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol

(2002/C 286/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE ATTO:

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

#### Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,

1) L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo,

#### «Articolo 43

visto il parere del Consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

1. La retribuzione dell'agente dell'Europol comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le eventuali indennità. Essa è pagata in euro nei Paesi Bassi.

(1) È auspicabile modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol in appresso «statuto del personale», quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 <sup>(2)</sup>, segnatamente per stabilire disposizioni particolari per gli agenti dell'Europol con sede di servizio in paesi terzi, tenuto conto delle condizioni di vita particolari in tali paesi.

2. In deroga al paragrafo 1, l'agente che è trasferito con decisione del direttore ad una sede di servizio diversa dai Paesi Bassi può scegliere che la retribuzione sia pagata nella moneta del paese nel quale svolge le sue funzioni. In tal caso alla retribuzione, escluse le indennità scolastiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato 5, viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore e il calcolo viene effettuato sulla base del tasso di cambio corrispondente. In casi eccezionali debitamente giustificati, il direttore può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere d'acquisto.

(2) Spetta al Consiglio stabilire, all'unanimità, le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol,

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 13 giugno 2002 (GU C 150 del 22.6.2002, pag. 2).

3. Il coefficiente correttore applicabile è superiore, inferiore o pari al 100 %, secondo quanto deciso dal direttore sulla scorta dei coefficienti correttori più recenti fissati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 64 dello statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, eventualmente modificati. Il direttore informa senza indugio il consiglio di amministrazione di qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente paragrafo. Tuttavia, quando la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultimo adattamento per il paese in questione, il direttore decide misure di adeguamento intermedie di questo coefficiente e ne informa al più presto il consiglio di amministrazione dell'Europol.»

2) È inserito un nuovo titolo III A:

«TITOLO III A

### **Agenti che prestano servizio in un paese terzo**

*Articolo 100 bis*

Fatte salve le altre disposizioni dello statuto del personale, l'allegato 9 stabilisce le disposizioni particolari ed eccezionali applicabili agli agenti che prestano servizio in un paese terzo.»

3) Il paragrafo 4 dell'articolo 7 dell'allegato 5 va letto come segue:

«4. Le disposizioni che precedono si applicano all'agente la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. L'agente il cui luogo di origine si trova al di fuori di tale territorio ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese effettive di viaggio nel suo luogo di origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Tuttavia, se il coniuge e le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non risiedono con l'agente nella sua sede di servizio, essi hanno diritto, una volta per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese effettive di viaggio in un altro luogo.

Tali disposizioni si applicano altresì agli agenti la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea ma in tali casi il direttore può decidere, con decisione speciale e motivata, che l'agente ha diritto al rimborso conformemente ai commi precedenti una seconda volta nello stesso anno civile.»

4) La seguente sezione è aggiunta all'allegato 5:

### **«G. Indennità di nuova sistemazione**

*Articolo 17*

1. Un'indennità di nuova sistemazione pari ad una mensilità dello stipendio base per l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia o alla metà di una mensilità dello stipendio base negli altri casi è pagata all'agente che è obbligato a cambiare il suo luogo di residenza per motivi connessi ad una decisione del direttore di trasferire l'agente ad un'altra sede di servizio.

Qualora due coniugi agenti dell'Europol abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per il paese in cui l'agente presta servizio.

2. L'indennità di nuova sistemazione è calcolata in riferimento allo stato civile dell'agente e alla sua retribuzione alla data del trasferimento nella nuova sede di servizio.

3. Su richiesta dell'agente, il 50 % dell'indennità di nuova sistemazione può essere pagata in anticipo. Il restante 50 % è pagato dietro presentazione dei documenti che stabiliscono che l'agente, e la sua famiglia qualora abbia diritto all'assegno di famiglia, si è stabilito nel paese in cui presterà servizio.

4. In deroga al paragrafo 2, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia e non si stabilisce con la sua famiglia nel paese in cui presta servizio riceve solo la metà dell'indennità alla quale avrebbe altrimenti diritto. La restante metà è pagata all'atto dello stabilimento della sua famiglia nel paese in cui presta servizio, a condizione che esso avvenga entro il termine di un anno dalla data del suo trasferimento. L'agente trasferito nel paese in cui la sua famiglia risiede, prima che essa si sia stabilita nel paese in cui presta servizio, non ha diritto ad un'indennità di nuova sistemazione.»

5) È aggiunto il seguente allegato:

«Allegato 9

### **Disposizioni particolari e derogatorie applicabili agli agenti dell'Europol con sede di servizio in un paese terzo**

SEZIONE 1

#### **Disposizioni generali**

*Articolo 1*

Il presente allegato definisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili agli agenti dell'Europol con sede di servizio in un paese terzo.

## Articolo 2

Con decisione del direttore, presa nell'interesse del servizio, gli agenti possono essere trasferiti in una sede di servizio in un paese terzo.

Il trasferimento non può avere una durata superiore a quella del contratto dell'agente.

## Articolo 3

Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata, il direttore può decidere di assegnare un agente che presta servizio in un paese terzo ad un posto temporaneo presso la sede dell'Europol. Tale assegnazione non può avere una durata superiore a quella del contratto dell'agente. Il direttore può decidere, sulla base di disposizioni generali d'esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea all'agente si continuano ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 8 e 9.

## SEZIONE 2

### Obblighi

#### Articolo 4

L'agente è tenuto ad esercitare le sue funzioni nel luogo in cui è trasferito nell'interesse del servizio.

#### Articolo 5

Se l'Europol mette a disposizione dell'agente un alloggio, corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, l'agente è tenuto a risiedervi.

## SEZIONE 3

### Condizioni di lavoro

#### Articolo 6

L'agente ha diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di tre giorni lavorativi per mese di servizio.

#### Articolo 7

1. In caso di assunzione e cessazione dal servizio in un paese terzo, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di tre giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio e la frazione di mese ad un congedo di tre giorni lavorativi quando essa sia superiore a 15 giorni e di un giorno lavorativo e mezzo quando essa sia uguale o inferiore a 15 giorni.

2. Se l'agente, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare 15 giorni lavorativi.

## SEZIONE 4

### Regime pecuniario e assegni familiari

#### Articolo 8

1. Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio dell'agente, in percentuale dell'importo di riferimento. L'importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

L'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata come esposto in appresso.

I parametri presi in considerazione per la fissazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita sono i seguenti:

- ambiente sanitario e ospedaliero,
- condizioni di sicurezza,
- condizioni climatiche,

ai quali si applica il coefficiente 1:

- grado di isolamento,
- altre condizioni locali,

ai quali si applica il coefficiente 0,5.

Ciascun parametro assume il valore seguente:

- 0: se di carattere normale, senza essere equivalente alle condizioni abituali nell'Unione europea;
- 2: se di carattere difficile rispetto alle condizioni abituali nell'Unione europea;
- 4: se di carattere molto difficile rispetto alle condizioni abituali nell'Unione europea.

L'indennità è fissata in percentuale dell'importo di riferimento di cui al primo comma, secondo la seguente progressione:

- 10 % se il valore è uguale a 0,
- 15 % se il valore è superiore a 0 ma inferiore o uguale a 2,
- 20 % se il valore è superiore a 2 ma inferiore o uguale a 5,
- 25 % se il valore è superiore a 5 ma inferiore o uguale a 7,



- 30 % se il valore è superiore a 7 ma inferiore o uguale a 9,
- 35 % se il valore è superiore a 9 ma inferiore o uguale a 11,
- 40 % se il valore è superiore a 11.

L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte del direttore, previo parere del comitato del personale.

2. Quando le condizioni di vita nella sede di servizio mettono in pericolo la sicurezza fisica dell'agente, gli viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata del direttore. Tale indennità è fissata, in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma:

- al 5 % se l'autorità raccomanda ai suoi agenti di non fare risiedere la famiglia nella sede di servizio in questione,
- al 10 % se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.

#### Articolo 9

1. Se le spese scolastiche effettive sostenute da un agente per un figlio a carico che frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di istruzione primaria o secondaria nella sede di servizio superano il massimale dell'indennità scolastica ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 5, l'agente ha diritto a beneficiare di un'ulteriore indennità intesa a coprire le spese scolastiche effettive fino ad un massimo del doppio del massimale dell'indennità scolastica ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 5.

2. Se il figlio frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di istruzione terziaria, l'indennità scolastica è pari al 150 % dell'importo menzionato all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato 5.

3. L'indennità è versata su presentazione di documenti giustificativi.

#### Articolo 10

1. I rimborsi di spese dovuti agli agenti sono pagati, su domanda motivata dell'agente, in euro oppure nella moneta del paese sede di servizio.

2. Le indennità di nuova sistemazione possono essere pagate, a scelta dell'agente, in euro o nella moneta del paese sede di servizio. In quest'ultimo caso esse sono convertite al tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore dell'Europol fissato per la sede di servizio.

#### SEZIONE 5

#### Regole relative al rimborso delle spese

##### Articolo 11

1. L'agente che dispone di un alloggio ai sensi degli articoli 5 e 13 e che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, sia costretto a spostare la sua residenza alla sede di servizio, è rimborsato, con decisione speciale e motivata del direttore, dietro presentazione dei documenti giustificativi e secondo le disposizioni vigenti in materia di trasloco, delle spese sostenute per il trasloco del mobilio personale.

2. In questo caso le spese effettive di nuova sistemazione sono rimborsate all'agente, dietro presentazione dei documenti giustificativi, nei limiti di un massimale pari all'indennità di nuova sistemazione di cui all'articolo 17 dell'allegato 5 dello statuto del personale.

##### Articolo 12

1. L'agente che nella sede di servizio è alloggiato in albergo, considerato che l'alloggio previsto all'articolo 5 non ha potuto ancora essergli assegnato o non è più messo a sua disposizione, o che non ha potuto prendere possesso del suo alloggio per ragioni indipendenti dalla sua volontà, riceve per se stesso e la sua famiglia, dietro presentazione delle ricevute, il rimborso delle spese d'albergo preventivamente approvato dal direttore. L'agente beneficia inoltre del 50 % dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 9 dell'allegato 5, salvo in caso di forza maggiore, riconosciuta con decisione speciale del direttore.

2. Nel caso in cui la possibilità di alloggiare in albergo non sia garantita, l'agente ha diritto, previo accordo del direttore, al rimborso delle spese effettive di affitto di un alloggio provvisorio.

##### Articolo 13

Nel caso in cui l'Europol non metta un alloggio a disposizione dell'agente, l'importo dell'affitto viene rimborsato a condizione che l'alloggio corrisponda al livello delle funzioni esercitate e alla composizione della famiglia a suo carico. L'importo massimo ragionevole delle spese di alloggio per il paese sede di servizio dell'agente è stabilito dal direttore dell'Europol sulla scorta dell'importo massimo delle spese di alloggio applicabile ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee che svolgono funzioni analoghe nella stessa sede di servizio.

##### Articolo 14

In caso di cessazione dal servizio o decesso, l'Europol sostiene, alle condizioni stabilite dal direttore, le spese effettive di trasloco del mobilio personale dell'agente dal luogo in cui si trova al luogo d'origine o dalla sede di servizio al luogo d'origine.

*Articolo 15*

L'agente che non dispone di un'autovettura di servizio per le attività ufficiali direttamente connesse allo svolgimento delle sue funzioni beneficia di un'indennità chilometrica per l'uso della propria autovettura. L'importo di tale indennità è fissato dal direttore.

## SEZIONE 6

**Sicurezza sociale***Articolo 16*

L'agente, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro il rischio di rimpatrio per motivi sanitari in caso di urgenza o di estrema urgenza. Il premio è interamente a carico dell'Europol.

*Articolo 17*

L'agente, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro le spese sanitarie effettive sostenute nella sede di servizio. Ogni ulteriore premio per coprire tale rischio è interamente a carico dell'Europol.

*Articolo 18*

1. Il coniuge, i figli e le altre persone a carico dell'agente sono coperti da un'assicurazione contro gli infortuni che si verificano al di fuori dell'Unione europea.

2. L'agente, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro la responsabilità per danni materiali e fisici inflitti a terzi al di fuori dell'Unione europea.

3. La metà del premio dell'assicurazione ai sensi del presente articolo è a carico dell'agente e l'altra metà a carico dell'Europol.

## SEZIONE 7

**Indennità scolastica per gli agenti che ritornano dopo un trasferimento***Articolo 19*

1. L'agente che ritorna dopo aver prestato servizio in un paese terzo e che non beneficia di un'indennità di dislocazione nei Paesi Bassi ha diritto a ricevere l'indennità scolastica di cui all'articolo 3 dell'allegato 5 per consentire al figlio a suo carico che ha seguito nel paese terzo un'istruzione in una lingua diversa da quella materna di proseguire gli studi nei Paesi Bassi nella medesima lingua.

2. Il diritto di beneficiare dell'indennità scolastica di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo massimo di sei anni dalla data del trasferimento ma in ogni caso non superiore alla durata del contratto dell'agente.

3. L'agente presenta la richiesta per godere dei benefici di cui al presente articolo entro un anno dopo il ritorno dal servizio in un paese terzo.»

*Articolo 2*

Il presente atto entra in vigore il primo giorno successivo all'adozione.

*Articolo 3*

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

. . .

---